



CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 54**

**del 02/03/2010**

**O G G E T T O**

Contenziosi con l'Impresa Operamolla. Ipotesi transattiva.

L'anno duemiladieci, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con l'impresa Operamolla sono in essere i seguenti contenziosi:

- a) in appello, presso la Corte di Appello di Bari (con patrocinio dell'Avv. Piero Boccardi) pende giudizio di opposizione spiegato dall'Ente contro l'impresa Operamolla per il corretto adempimento di quanto statuito dalla sentenza n. 1243/99 del Tribunale di Trani, con particolare riferimento alla quantificazione degli interessi da corrispondere;
- b) giudizio in primo grado promosso dinanzi al Tribunale di Trani dall'impresa Operamolla per il pagamento della revisione prezzi (£. 98.397.606 pari ad € 50.818,13) e della 2<sup>a</sup> perizia di variante (£. 118.689.642 pari ad € 61.238,09) per un totale di € 112.116,22 (il difensore dell'ente in tale giudizio è l'Avv. Piero Boccardi).

Rilevato che i contenziosi con l'impresa Operamolla vertono sui lavori di costruzione dell'Istituto Professionale per il Commercio sito in Via XXV Aprile, e nello specifico:

- sub. a), maggiori lavori riconosciuti dal Tribunale di Trani con la sentenza n. 1243/99, ma in contestazione quanto alla applicazione degli interessi;
- sub. b) revisione prezzi e 2<sup>a</sup> perizia di variante riconosciuta dall'U.T.C. e dal Direttore dei lavori ma non formalmente dalla Giunta Comunale che con delibera n. 405 del 23.03.1995 annullò la precedente delibera n. 1839 del 29.12.1994 (che aveva riconosciuto le pretese dell'appaltatore) per mancanza di finanziamento.

Rilevato, altresì, che il Tribunale di Trani (con riferimento al contenzioso sub b)) con sentenza n. 84/2006 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (ravvisandone quella del Giudice Amministrativo) sul presupposto che la revisione prezzi non era stata né concordata contrattualmente né riconosciuta dall'Amministrazione Comunale, quindi quanto vantato dall'impresa è da intendersi come semplice interesse legittimo e non diritto soggettivo.

Atteso che l'impresa ha manifestato l'intendimento di definire bonariamente, una volta per tutte, il contenzioso "sul tappeto".

Ritenuto percorribile la soluzione bonaria dell'intero contenzioso con l'impresa Operamolla per le seguenti ragioni:

- ) le lungaggini di contenziosi che durano da oltre quindici anni;
- ) il contenzioso sub a) attiene a interpretazioni prettamente giuridiche che possono trascinarsi in vari gradi di giudizio;
- ) nel giudizio sub b) il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione, il che significa che il processo potrà riprendere dinanzi al TAR competente e andare avanti ancora per molti anni;
- ) nel merito, la revisione prezzi e la 2<sup>a</sup> perizia di variante attengono a ritardi e lavori riconosciuti sia dal responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'epoca, sia dal Direttore dei Lavori, sia dalla stessa Amministrazione che annullò è vero la delibera n. 1839 del 1994 ma solo per mancanza di finanziamento;
- ) è pur vero che il Tribunale di Trani ha ritenuto non riconoscibile in capo all'impresa un diritto soggettivo, ma ciò al solo fine di individuare la giurisdizione del giudice competente a conoscere la causa;

-) comunque, l'impresa potrebbe attivare l'azione di indebito arricchimento.

Ritenuto, altresì, di considerare congrua una ipotesi transattiva che preveda il pagamento nei confronti dell'impresa Operamolla della somma omnia comprensiva di € 80.000,00 (da rateizzarsi nel 2010, dopo l'approvazione del bilancio), tenuto conto che il contenzioso sub a) riguarda un ammontare di almeno € 20.000,00, e che il contenzioso sub b) riguarda un ammontare di sola sorte capitale di € 112.116,22 senza considerare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di quindici anni di contenzioso.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la soluzione transattiva di tutti i contenziosi pendenti con l'impresa Operamolla con la corresponsione in suo favore della somma omnia comprensiva di € 80.000,00 secondo le modalità indicate nei punti seguenti.
- 2) Di disporre che il pagamento della somma omnia comprensiva di € 80.000,00 venga rateizzato in due tranches di pari importo da pagarsi, una nel mese di aprile 2010, l'altra nel mese di luglio 2010.
- 3) di demandare al legale del Comune Avv. Piero Boccardi la predisposizione dell'atto transattivo, di concerto con il legale di controparte, nei termini di cui al presente provvedimento e con compensazione delle spese legali.
- 4) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'atto transattivo, redatto nei termini di cui ai punti che precedono, ad avvenuta esecuzione del presente provvedimento deliberativo.
- 5) Di imputare la spesa di € 80.000,00 AL Cap. 14860 del bilancio di previsione 2010, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile per dodicesimi.
- 6) Di demandare alla Ragioneria Comunale la liquidazione della somma di cui al precedente punto 2) alle scadenze ivi previste, previa apposita comunicazione del Responsabile del procedimento.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza.